



COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco
N°. 138 del 29/09/2017.

Oggetto: PAIR 2020 - QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO 01/10/2017 - 31/03/2018

IL SINDACO

Premesso:

- che la direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto e l'ozono;

Premesso inoltre

- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 115 dell'11 aprile 2017 è stata approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- che è stato sottoscritto in data 9 giugno 2017 il "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Considerato :

- che il PAIR2020 pone in capo ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, l'adozione di una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 2015 al 2020, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, volto a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Considerato:

- che il Comune di Cento, in quanto Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 e art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;

Richiamata la comunicazione alla Giunta Comunale nr 45325/2016 con la quale la Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Mobilità chiedeva di definire quali "centri abitati" individuati sul nostro territorio ai sensi del Codice della Strada rendere oggetto dei provvedimenti e delle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale 2020, tenuto conto che le sette frazioni del Comune di Cento presentano caratteristiche tali da differenziarle dal Capoluogo, quali:

- la necessità di utilizzo della viabilità interna al centro abitato per il transito dei mezzi agricoli,
- la scarsa presenza Trasporto Pubblico Locale che dovrebbe sostituirsi ai mezzi privati non ammessi,
- l'assenza di "parcheggi scambiatori" posti al limite del confine del centro abitato oggetto di limitazione,
- la presenza di una densità abitativa singola tale da porsi ben al di sotto del limite dei 30.000 abitanti individuato dalla norma,
- considerata la distribuzione delle principali scuole, l'ubicazione dell'ospedale cittadino

Dato atto altresì che l'Amministrazione Comunale con la nota prot. 49863/2017 forniva, sulla base delle motivazioni sopra esposte, indicazione di limitare la validità del presente provvedimento alle

sole vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Via 27 Gennaio, Via Bologna con esclusione delle stesse;

Richiamati:

gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art 50 del DLGS 267/2000 e ss.mm.ii.

l'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione;

ORDINA

Per tutte le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate

1. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2017 – 31/03/2018, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione dinamica di tutti i veicoli a motore, nelle vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna **con esclusione delle stesse**, ECCETTO VEICOLI :

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542,94/12 o successive),
- con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento (punto 1 limitazioni da lunedì a venerdì) non si attua nelle giornate festive

del

- Mercoledì 01/11/2017, (Ognissanti)
- Venerdì 08/12/2017, (Ascensione)
- Lunedì 25/12/2017(Natale)
- Martedì 26/12/2017 (Santo Stefano)
- Lunedì 01/01/2018 (1° giorno dell'anno)

2. nelle prime domeniche di ogni mese , con eccezione del mese di Gennaio (spostamento al 14 gennaio 2018), e quindi nelle giornate del 01/10/2017 , 05/11/2017, 03/12/2017, 04/02/2018, 04/03/2018 nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore nelle vie poste all'interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle Vie IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre , Via XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio) , Via 27 Gennaio, Via Bologna **con esclusione delle stesse**. ECCETTO VEICOLI ;

- con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive)
- con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttive 98/69/CE B o successive),
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive)..

Si rinvia a provvedimento successivo l'adozione delle misure emergenziali stante che alla data odierna non risulta adottata la Deliberazione di Giunta Regionale che deve recepirle

Sono escluse le strade che costituiscono vie di accesso alle strutture di ricovero e cura (ospedali)

3. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2, i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada ;

4. Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli ufficiali giudiziari in servizio;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili,;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la
- prenotazione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate

dall'Amministrazione comunale;

- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
- mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento

C O N F E R M A L A V A L I D I T A '

- per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni delle precedenti ordinanze in materia;

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro .

5. Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

S O S P E N D E

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato .

D I S P O N E I N O L T R E

- che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

I N F O R M A

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

- All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

| | |
|--|------|
| Alla Prefettura di Ferrara | Pec |
| Alla Questura di Ferrara | Pec |
| Al Corpo di Polizia Municipale Cento | mail |
| Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) | Pec |
| Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. Ospedaliera) | Pec |
| A Tper | Pec |
| A Hera S.p.A. | Pec |
| A Clara Spa | Pec |
| All'Ufficio Stampa | |
| CMV Servizi Srl | Pec |
| ARPAE | Pec |

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____